

Questa norma di legge è aspramente criticata da alcuni; da altri in parte giustificata; da altri ancora totalmente difesa. Appartengono ai primi, il CLEIRAC e l'EMERIGON (41). Il VACCARO RUSSO (42), schierato fra i secondi, spiega in certo modo l'articolo con la mancanza in quel tempo di piloti pratici « riconosciuti », e con la conseguente necessità d'emanare contro i maliziosi e gli inetti delle sanzioni di grave portata. Fra gli apologeti è il PARDESSUS (43). Egli difende vivacemente il provvedimento, affermando che l'accusarlo di barbarie è come accusare di barbarie la legislazione vigente in Francia ai suoi tempi. Infatti, se la disposizione dell'art. 25 dei Rôles d'Oléron è relativa al solo caso che il pilota abbia dichiarato di rispondere della nave, non si discosta da essa l'art. 40 della legge del 22-8-1790, sancendo contro il pilota costiero, che si è assunto il medesimo impegno, la pena di tre anni di galera s'egli la perde per sua imperizia, e la morte s'egli la perde volontariamente. Aggiunge ancora il PARDESSUS che i Rôles d'Oléron appartengono ad un'età, in cui la repressione dei delitti con l'aiuto dei tribunali era quasi nulla e che non c'è, quindi, da meravigliarsi del disposto dell'art. 25 se, parecchi secoli dopo, vigendo in pieno, illuminata ed indipendente, la giurisdizione ordinaria, l'*édit sur l'amirauté* del 1584, emanato dall'autorità reale e registrato nei parlamenti, autorizzò all'art. 68 il capitano di una nave mercantile, assistito da sette uomini principali dell'equipaggio (44), a condannare a morte, senza appello, il delinquente colto in flagrante sulla nave. Questa forma di procedimento sarebbe,

(41) *Traité des assur.*, cap. 12, sez. II, § 2.

(42) V. RUSSO, *loc. cit.*

(43) PARDESSUS, *loc. cit.*

(44) Negli « *Statuta et ordinamenta super navibus* » dello ZENO, del 1255, troviamo che, pur appartenendo al capitano il comando della nave, la sua autorità è limitata dai poteri del consiglio dei cinque, formato dal padrone, dal nocchiero e da tre mercanti (C. 73 dello statuto [C. 33 dell'ediz. del PARDESSUS]) e destinato ad agire a maggioranza di voti. Suoi poteri sono: « *navigandi, armizandi, colandi, calandi, ponendi velam, mutandi velam, eligendi temonarios.. salvo eo quod capitano in suo regimine est concessum* ». Vedi « *Gli statuti marittimi veneziani, fino al 1255* », editi a cura di R. Pedrelli ed A. Sacerdoti, tip. Visentini, 1903, p. 31-32 e « *Il diritto marittimo medioevale dell'Adriatico* » di G. DE BOLLIS, Firenze, Mariotti, 1921, p. 153-155.